



REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3451/05

Reg. Ric. n.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

1198/04

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 1198/04 proposto da

BIASI VIRGILIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini ed Ennio Galasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Duchessa Jolanda, 21, come da mandato a margine del ricorso;

contro la

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Lionetti e Giuseppe Bongioanni ed elettivamente domiciliato presso il Servizio Legale interno dell'Ente in Torino, corso Dante, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

della nota del Dirigente della Gestione del Patrimonio in data 11 maggio 2004, prot. n. 28817, con cui è stata respinta la richiesta avanzata da parte ricorrente per l'acquisto, a sensi dell'art. 1, comma 24 L. 24 dicembre 1993, n. 560, dell'al-

loggio occupato in qualità di profugo e assegnato a sensi dell'art. 17 L. 4 marzo 1952, n. 137;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.T.C. della Provincia di Torino;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 9 novembre 2005 l'avv. Gian Paolo Sardos Albertini per parte ricorrente e l'avv. Giuseppe Bongioanni per l'A.T.C. della Provincia di Torino;

Vista l'istanza cautelare;

Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che parte ricorrente, possedendo lo *status* riconosciuto di profugo giuliano-dalmata, ha a suo tempo ottenuto in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Comune di Torino a sensi dell'art. 17 L. 4 marzo 1952, n. 137, in base al quale gli IACP e l'UNRRA Casas sono stati appunto tenuti a riservare ai profughi il 15% degli alloggi realizzati a partire dal 1° gennaio 1952;

Considerato che l'art. 1, comma 24 L. 24 dicembre 1993, n. 560 ha stabilito che “gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni (...), ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della (...) legge” e che detto termine è stato prorogato, da ultimo, al 30 dicembre 2005 ad opera dell'art. 45, comma 3 L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che parte ricorrente ha presentato detta domanda e che l'A.T.C., con il provvedimento impugnato in questo giudizio, la ha respinta sulla duplice considerazione che: 1) l'immobile oggetto della domanda di assegnazione in proprietà sarebbe stato realizzato non già a sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, ma in base a finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata in genere; 2) le disposizioni dell'art. 45 L. 23 dicembre 2000, n. 388 riguarderebbero soltanto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che l'A.T.C. eccepisce l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la pretesa azionata avrebbe consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al Giudice Ordinario;

Ritenuto che l'eccezione deve essere disattesa, in quanto, anche a prescindere dall'applicabilità degli artt. 33 e 34 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, la fase dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cui attiene la controversia in esame) è caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, a fronte dei quali gli interessati vantano posizioni di interesse legittimo;

Ritenuto quindi che la controversia riguardante la spettanza dell'assegnazione in discorso rientra in ogni caso nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (Cons. St., Ad. Plen. 5 settembre 1995, n. 28; Cons. St., IV, 14 aprile 2004, n. 2107; Cons. St., IV, 19 ottobre 2004, n. 6711);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere esaminato nel merito;

Ritenuto che, conformemente a quanto dedotto in ricorso, l'argomento motivazionale secondo il quale le disposizioni dell'art. 45 L. 23 dicembre 2000, n. 388

riguarderebbero soltanto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia non è condivisibile, in quanto, se è vero che la rubrica dell'art. 45 citato è intestata alla "Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella Regione Friuli-Venezia Giulia", nel testo della norma tale limitazione territoriale è riferibile soltanto ai primi due commi, ma non anche al terzo, di cui ha appunto inteso avvalersi parte ricorrente;

Ritenuto che a favore di tale conclusione militano due distinti e concorrenti argomenti letterali, rispettivamente costituiti:

a) dal fatto che il terzo comma ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di assegnazione in proprietà stabilito dall'art. 1, comma 24 L. 24 dicembre 1993, n. 560, che consentiva detta assegnazione per tutti gli alloggi realizzati a sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, e non soltanto per quelli ricadenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) dal fatto che il testo dell'art. 45, comma 3 L. 23 dicembre 2000, n. 388 prosegue disponendo che l'art. 5 L. 23 ottobre 1996, n. 542 (recante una precedente proroga del termine per la presentazione della domanda di assegnazione in proprietà di immobili a favore dei profughi giuliano-dalmati) si applica a tutti gli immobili destinati ai profughi stessi, ivi compresi "anche quelli realizzati nelle Regioni a Statuto speciale o di proprietà dell'ex-Opera Profughi, dell'ex-EGAS e dell'ex-Ente Nazionale Tre Venezie", con ciò chiarendo che l'ambito di applicazione della norma stessa non è limitato né oggettivamente agli alloggi di esclusiva proprietà statale, né territorialmente a quelli a quelli siti in Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, ciò accertato, occorre valutare se il diritto di assegnazione in proprietà riguardi i soli alloggi *realizzati* a norma della L. 4 marzo 1952, n. 137 (art. 18, ss.), o sia invece esteso anche a quelli realizzati in base a disposizioni diverse, ma che siano stati *assegnati in locazione* ai profughi in base all'art. 17 della legge sopra citata;

Considerato che, per quanto l'art. 1, comma 24 L. 24 dicembre 1993, n. 560 menzionasse soltanto i primi, l'art. 45, comma 3 L. 23 dicembre 2000, n. 388 proroga testualmente "il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (...)";

Considerato peraltro che l'art. 17 citato prevedeva soltanto la riserva a favore dei profughi del 15% degli alloggi (comunque) realizzati a partire dal 1° gennaio 1952, ma non stabiliva alcun termine per la presentazione di domande di assegnazione in proprietà;

Ritenuto che il problema di coordinamento legislativo conseguente all'improrogabilità di un termine dianzi inesistente deve essere risolto nel senso che l'art. 45, comma 3 citato ha inteso stabilire un termine nuovo, estendendo a tutti profughi giuliano-dalmati assegnatari di un alloggio edilizia residenziale pubblica comunque realizzato un diritto prima riconosciuto soltanto a favore dei profughi assegnatari di alloggi costruiti appositamente per essi;

Ritenuto che tale interpretazione, già contenuta nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2002 e nella circolare 18 maggio 1999, n. DICA/5075/III/19.10.1961 da essa richiamata, è stata recentemente condivisa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, che, con decisione 22 marzo 2005, n. 1176, ha annullato la sentenza T.A.R. Lazio, I, 26 febbraio 2003, n. 1571, che

aveva accolto il ricorso proposto dalla stessa A.T.C. della Provincia di Torino avverso i provvedimenti sopra citati;

Considerato, in particolare, che nella decisione sopra citata il Consiglio di Stato ha ravvisato una conferma dell'interpretazione che precede nell'art. 1, comma 233 L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, «nell'affermare che “le disposizioni di cui all'art. 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla L. 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni” senza alcuna distinzione, dimostra l'intenzione del legislatore di non voler discriminare soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i fondi destinati appositamente a tal fine da coloro che quegli alloggi avevano ottenuto in forza della riserva nell'assegnazione prevista in loro favore (...)» (Cons. St., IV, 22 marzo 2005, n. 1176, cit.);

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;

Ritenuto che, in assenza di qualsiasi prova circa la sussistenza e l'entità di danni risarcibili, la relativa domanda deve trovare reiezione;

Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 9 novembre 2005 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Paolo Lotti - Referendario

Il Presidente

L'Estensore

f.to. A. Gomez de Ayala

F.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 9 novembre 2005

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave